Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 14 aprile 1926 — Numero 87

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 865.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 563.

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 1.

Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera;

2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

Art. 2.

Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

Art. 4.

Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.

Art. 5.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.

Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali: le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6.

Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

Art. 7.

Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non è approvata con decreto del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Art. 8.

I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.

Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni o concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.

Art. 9.

Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.

Art. 10.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.

Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.

Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.

I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.

Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.

Art. 11.

Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.

Art. 12.

Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.

Ad esse sono applicabili le norme del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.

Capo II.

Della magistratura del lavoro.

Art. 13.

Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.

Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.

Art. 14.

Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 15.

Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.

Art. 16.

La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Le decisioni della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.

Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile.

Art. 17.

L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

CAPO III.

Della serrata e dello sciopero.

Art. 18.

La serrata e lo sciopero sono vietati.

I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.

Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.

Art. 19.

I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice procedura penale.

I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 20.

I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.

Art. 21.

Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 22.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.

I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.

Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 866.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 574.

Conversione in legge di vari decreti recanti provvedimenti per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali in data 22 febbraio 1917, n. 261, e 26 aprile 1917, n. 696; 28 marzo

1919, n. 454, ed i decreti Reali 3 febbraio 1921, n. 128, e 1° febbraio 1922, n. 166, decreti tutti recanti provvedimenti per la migliore utilizzazione dei combustibili nazionali nelle sue diverse forme e per la produzione, mediante detti combustibili, e la distribuzione di energia elettrica, meccanica e termica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 867.

LEGGE 18 marzo 1926, n. 575.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 868.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 558.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il recupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 2.

All'art. 7 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, è sostituito il seguente:

« Al risconto del portafoglio agrario, ai sensi dell'art. 3 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sono ammessi:

« 1° gli Istituti di credito agrario creati con legge speciale;

« 2° gli Enti agrari cooperativi che, senza ricevere depositi a risparmio, si propongono di somministrare agli agricoltori materiali e strumenti occorrenti all'esercizio dell'agricoltura;

« 3° gli Istituti esercenti il credito agrario che ne ottengano l'autorizzazione mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze. L'autorizzazione è valida per un triennio, salva facoltà di revoca.

« Con decreti dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, intesi i direttori generali degli Istituti di emissione, sarà fissato il limite massimo del risconto che potrà essere accordato agli Istituti ammessi a fruirne.

« E' elevato da 1500 a 5000 lire il limite fissato per la validità delle cambiali accettate mediante crocesegno, ai termini del capoverso dell'art. 15 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 869.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 2590.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata in Parigi il 23 novembre 1923, fra l'Italia, la Francia, il Giappone, la Gran Bretagna e la Romenia per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi

cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 870.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 565.

50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che autorizza una 50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Dal Governo di Vostra Maestà è stato deliberato un concorso di L. 60,000, nelle spese relative all'organizzazione del Congresso internazionale di chirurgia, convocato in Roma.

Tale somma, da inscrivere nel bilancio del Ministero dell'interno, può essere attinta al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13,766,109, rimane disponibile la somma di L. 1,233,891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, è autorizzata una 50ª prelevazione nella somma di L. 60,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 116-*ter* « Spese inerenti alla organizzazione del Congresso internazionale di chirurgia da tenersi in Roma il 7 aprile 1926 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 53 — COOP

Numero di pubblicazione 871.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 566.

52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che autorizza una 52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri ed in quello dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario in corso, sono, rispettivamente, necessari i seguenti nuovi stanziamenti:

a) di L. 40,000, per la fornitura di una vettura automobile in servizio della Regia rappresentanza d'Italia a Durazzo;

b) di L. 14,000, per l'acquisto di vari autografi del generale Giuseppe Garibaldi, e di altri insigni patrioti del Risorgimento nazionale.

Le somme occorrenti possono prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dallo schema di decreto che ho l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 13,851,109, rimane disponibile la somma di L. 1,148,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 52ª prelevazione nella somma di L. 54,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri: Cap. n. 58-VII (di nuova istituzione) - Acquisto di una vettura automobile per servizio della Regia rappresentanza d'Italia a Durazzo . . . . L. 40,000
Ministero dell'istruzione: Cap. n. 166-*ter* (di nuova istituzione) - Acquisto di autografi del generale Giuseppe Garibaldi e di altri insigni patrioti del Risorgimento nazionale . . . . . . » 14,000

L. 54,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 54. — COOP

Numero di pubblicazione 872.

REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 573.

Nomina dei rappresentanti del Ministero delle pubblica istruzione nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 predetto, del comm. dott. Roberto Cao-Pinna nominato consigliere della Corte dei conti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A rappresentare il Ministero della pubblica istruzione nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è designato il comm. dott. Margaritori Mario, direttore capo di divisione e in caso di assenza o impedimento di lui il comm. dott. Tricarico Pietro, ispettore superiore presso il Ministero predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 61. — COOP

Numero di pubblicazione 873.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 576.

Determinazione per alcune Provincie del Regno della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 4 febbraio scorso, n. 237, sulla istituzione del Podestà e della Consulta municipale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le provincie di Arezzo, Bari, Bologna, Caltanissetta, Catania, Cremona, Ferrara, Firenze, Fiume, Foggia, Girgenti, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Napoli, Pisa, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Siena, Siracusa, Spezia, Taranto Trapani, Venezia, Zara, è fissata al 21 aprile 1926, la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni indicati dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 76. — COOP

REGIO DECRETO 3 aprile 1926.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Asilo Vittorio Veneto per gli orfani dei caduti in guerra della provincia di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni rassegnate da sei dei nove componenti il Comitato direttivo dell'Asilo Vittorio Veneto per gli orfani dei caduti in guerra della provincia di Firenze, il Prefetto della Provincia stessa, per assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario, nominato nella persona del dott. Francesco Mancini;
Ritenuto che occorre ora proceder alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto;
Veduti la legge 18 luglio 1917, n. 1143, ed i regolamenti esecutivi approvati con decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, nn. 1003 e 1044;

Veduto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Sentito il Comitato provinciale per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra di Firenze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato direttivo dell'Asilo Vittorio Veneto per gli orfani dei caduti in guerra della provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Mancini è confermato nell'incarico di Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Asilo per provvedere, entro il termine di tre mesi, alla ricostituzione della rappresentanza ordinaria dell'Ente.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 81

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	85 34	Belgio	95 12
Londra	120 823	Olanda	9 98
Svizzera	480 15	Pesos oro (argentino)	22 51
Spagna	351 80	Pesos carta (argent.)	9 90
Berlino	5 921	New-York	24 871
Vienna (Shilling)	3 517	Belgrado	43 85
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	10 20	Russia	127 80
Dollaro canadese	24 857	Oro	479 89

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 375
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	713968 713969	3,500 — 3,500 —	Linale *Luigia* fu Agostino moglie di Roffo Tomaso, dom. in Chiavari (Genova).	Linale *Maria-Luigia* fu Agostino, moglie ecc., come contro.
» »	578711 753595	133 — 17.50	Filiti *Giovanni* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo	Filiti *Giovan Battista* di Domenico, minore ecc., come contro.
» » »	780585 797902 800213	45.50 35 — 164.50	Filiti *Giovanni* fu Domenico, minore sotto la tutela di Hugony Vincenzo fu Agostino, dom. in Palermo.	Filiti *Giovan Battista* du Domenico, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	240541	85 —	*Pelfredo Maria* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrino Teresa fu Giovanni Battista, ved. *Pelfredo* dom. in Boves (Cuneo).	*Pelfredo Maria-Antonio* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrino Teresa fu Giovanni Battista, ved. *Pelfredo*, dom. come contro.
3.50 %	813037	1,403.50	Forno *Adelaide fu Giuseppe, nubile, dom. in Reviglíasco d'Asti* (Alessandria).	Forno *Maria-Rosa-Serafina-Adelaide fu Benvenuto, ved. di Gardini Mentore*, dom. come contro.
Cons. 5 %	121488	50 —	Gialletta Teresa di *Paolo*, moglie di Occhionero Vincenzo di Francesco-Paolo, dom. in Foggia, vincolata.	Gialletta Teresa di *Francesco-Paolo* moglie ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % »	146711 179038	385 — 175 —	Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori, sotto la patria potestà della madre Calori *Emilia* di Carlo, ved. Minoja Giosuè, dom. in S. Remo (Porto Maurizio); con usufr. vital. a Calori *Emilia* di Carlo, ved. di Minoja Giosuè.	Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori, sotto la patria potestà della madre Calori *Erminia detta Emilia* di Carlo, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Calori *Erminia detta Emilia* di Carlo, ved. Minoja Giosuè.
Cons. 5 %	391560	1,000 —	Maragliano Rosa fu Angelo, *nubile*, dom. ad Arquata Scrivia (Alessandria).	Maragliano Rosa fu Angelo, *moglie di Avio Edoardo*, dom. come contro.
»	406692	900 —	Valenza Carmela fu Enrico, *ved.* di Bonadonna Cesare fu Michele, dom. in Palermo; con usufr. vital. a Valenza Rosalia fu Enrico, nubile.	Valenza Carmela fu Enrico, *moglie* di Bonadonna Cesare, ecc. come contro; con usufr. vital. come contro.
3.50 %	660771	77 —	Torriglia *Mercedes* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Medicini Angela fu Giovanni Battista, ved. Torriglia dom. in Genova; con usufr. vital. a detta madre.	Torriglia *Nicoletta, comunemente chiamata Mercede o Mercedes*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
» » »	545236 530047 487346	35 — 35 — 35 —	D'Anna-Bentivegna Angelo di Gaetano dom. in Corleone (Palermo).	D'Anna-Bentivegna Angelo di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
» Ricevuta provvisoria di deposito di due titoli al portatore rilasciata dalla Sezione di R. Tesoreria di Genova in data 13 novembre 1924.	2291	Cap.le 6,000 —	Arecco *Adele* fu Lorenzo.	Arecco *Maria-Adele, vulgo Adele*, fu Lorenzo.
3.50 %	423839	315 —	Migliavacca Giuseppina fu Luigi, moglie di Cornacchia Carlo, dom. in Genova; con usufr. vital. a Buratti Innocente fu *Giuliano*, ved. di Migliavacca Luigi, dom. in Milano.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Buratti Innocente fu *Giulio*, ved. ecc. come contro.
»	713874	280 —	Intestata come la precedente, dom. in Milano e con usufr. vit. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	713875	280 —	Cornacchia Manlio di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano. con usuf. vit. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	713873	280 —	Tedeschi Corinna fu Giovanni, moglie di Lodesani Gaetano, dom. in Milano; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	536324	357 —	*Ortù-Carbone Antonietta* di Salvatore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova.	*Ortu-Carboni Antonica-Anna* di Salvatore, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	253424 256378	375 — 15 —	Amoruso Francesco di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bisceglie (Bari).	Amoruso Francesco di *Angelantonio*, minore, ecc., come contro.
»	2332	25 —	Gavioli *Edmondo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ferrara.	Gavioli *Epaminonda* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
3.50 %	220539	59.50	Nunes-Franco-*Ventura Elisa* di Samuele, moglie di Ventura Moisè, dom. in Livorno.	Nunes-Franco *Fortunata* di Samuele, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 3, dal 18 al 24 gennaio 1926.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Belluno	Feltre	Feltre	B	—	1
Brescia	Chiari	Rovato	B	—	1
Cagliari	Iglesias	Portoscuso	O	—	3
Campobasso	Larino	Guglionesi	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle	B	—	1
Lucca	Lucca	Ponte Buggian.	B	—	1
Napoli	Castellammare	Lettere	B	—	1
Padova	Padova	Fontaniva	B	—	1
Parma	Parma	Felino	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Gragnano	B	—	1
Potenza	Matera	Tricarico	O	1	—
Id.	Potenza	Avigliano	O	1	—
Reggio nell'Em.	Guastalla	Luzzara	B	—	1
Salerno	Salerno	Mercato S. Sev.	B	—	1
Sassari	Nuoro	Orani	B	—	1
Verona	Verona	San Martino	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Agugliano	B	—	1
				3	16
		Carbonchio sintomatico.			
Catanzaro	Monteleone	S. Calogero	B	—	2
Fiume	Volosca	Elsane	B	—	1
Modena	Modena	Formigine	B	—	1
Padova	Padova	Vigodarzere	B	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	B	1	—
Trento	Rovereto	Lizzana	B	—	1
				1	6
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	5	—
Id.	Id.	Bassignana	B	1	3
Id.	Id.	Quargnento	B	1	1
Id.	Id.	Quattordio	B	1	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Asti	Asti	B	3	1
Id.	Id.	Calosso	B	2	—
Id.	Id.	Castellalfero	B	2	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	1
Id.	Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Id.	Moransengo	B	1	—
Id.	Id.	Portacornaro	B	1	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	—	1
Id.	Id.	Rotella	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Alessandria	Asti	S. Damiano	B	—	1
Id.	Id.	S. Marzanotto	B	2	—
Id.	Id.	Viale	B	1	—
Id.	Casale Monfer.	Altavilla	B	2	1
Id.	Id.	Casale Monfer	B	—	1
Id.	Id.	Frassineto	B	—	1
Id.	Id.	Ozzano Monf.	B	1	—
Id.	Id.	Pontestura	B	3	1
Id.	Novi Ligure	Capriata	B	—	3
Id.	Tortona	Sale	B	3	—
Ancona	Ancona	Arcevia	B	3	1
Id.	Id.	Castelplanio	B	1	—
Id.	Id.	Falconara	B	2	1
Id.	Id.	Montemarciano	B	3	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	4	—
Aquila	Aquila	Navelli	B	1	—
Id.	Sulmona	Pentima	B	—	
Id.	Id.	Pescocostan.	B	2	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	6	—
Id.	Id.	Id	O	1	—
Id.	Id.	Castig. Fior.	B	5	—
Id.	Id.	Id.	S	3	—
Id.	Id.	Cortona	B	1	1
Id.	Id.	Laterina	B	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata del T.	B	—	1
Id.	Id.	Rocca di Fluv.	B	1	—
Avellino	Avellino	Avellino	B	13	3
Bari delle P.	Bari	Casamassima	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Belluno	Belluno	Chies	B	2	2
Id.	Id.	Limana	B	1	—
Id.	Id.	Mel	B	2	5
Id.	Id.	Sedico	B	—	6
Id.	Id.	Trichiana	B	1	1
Id.	Feltre	Cesio	B	6	—
Id.	Id.	Feltre	B	3	2
Id.	Id.	Quero	B	1	4
Id.	Id.	S. Giustina	B	—	1
Benevento	Benevento	Paduli	B	4	—
Bergamo	Bergamo	Albino	B	1	—
Id.	Id.	Almen. S. Sal	B	1	—
Id.	Id.	Azzano S. Pao	B	1	4
Id.	Id.	Bagnatica	B	1	2
Id.	Id.	Bergamo	B	7	3
Id.	Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Id.	Bondo Petello	B	2	4
Id.	Id.	Bottanuco	B	1	1
Id.	Id.	Brembate Sop	B	1	1
Id.	Id.	Brembate Sot.	B	1	2
Id.	Id.	Chignolo	B	—	1
Id.	Id.	Chiuduno	B	1	3
Id.	Id.	Cisano Berg.	B	—	1
Id.	Id.	Colognola	B	1	3
Id.	Id.	Corna	B	2	1
Id.	Id.	Curnasco	B	2	1
Id.	Id.	Curno	B	2	—
Id.	Id.	Filago	B	5	1
Id.	Id.	Gandosso	B	1	—
Id.	Id.	Grone	B	1	—
Id.	Id.	Grumel. del M.	B	2	5
Id.	Id.	Grumell. del P	B	1	—
Id.	Id.	Locate	B	7	—
Id.	Id.	Nese	B	2	1
Id.	Id.	Orio al Serio	B	2	—
Id.	Id.	Pradalunga	B	—	6

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Presezzo	B	—	3
Id.	Id.	Ranica	B	1	—
Id.	Id.	S. Gallo	B	2	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	—	1
Id.	Id.	Soano al Bre.	B	—	1
Id.	Id.	Sedrina	B	—	1
Id.	Id.	Seriate	B	2	—
Id.	Id.	Serina	B	2	—
Id.	Id.	Sforzatica	B	—	1
Id.	Id.	Sorisole	B	—	2
Id.	Id.	Stabello	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	2	9
Id.	Id.	Suisio	B	2	—
Id.	Id.	Tagliuno	B	1	—
Id.	Id.	Telgate	B	7	—
Id.	Id.	Torre Boldone	B	3	—
Id.	Id.	Trescore Baln.	B	1	—
Id.	Id.	Treviolo	B	3	—
Id.	Id.	Valtesse	B	1	—
Id.	Id.	Vill. S. Filast.	B	3	—
Id.	Id.	Zogno	B	12	1
Id.	Clusone	Cene	B	1	—
Id.	Id.	Cerete	B	16	—
Id.	Id.	Clusone	B	4	2
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Id.	Gazzaniga	B	2	1
Id.	Id.	Monasterolo	B	1	—
Id.	Id.	Oltress. Bassa	B	5	—
Id.	Id.	Orezzo	B	1	—
Id.	Id.	Parre	B	5	1
Id.	Id.	Piangaiano	B	5	—
Id.	Id.	Piario	B	2	—
Id.	Id.	Rovetta	B	—	1
Id.	Id.	Vertova	B	1	1
Id.	Treviglio	Bariano	B	—	2
Id.	Id.	Calcinate	B	2	2
Id.	Id.	Calcio	B	3	1
Id.	Id.	Calvenzano	B	3	3
Id.	Id.	Caravaggio	B	12	6
Id.	Id.	Cavernago	B	2	1
Id.	Id.	Cologno	B	5	—
Id.	Id.	Comunnuovo	B	3	—
Id.	Id.	Cortenuova	B	1	1
Id.	Id.	Covo	B	8	1
Id.	Id.	Fara Olivana	B	1	—
Id.	Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Id.	Grassobbio	B	—	2
Id.	Id.	Mariano	B	1	—
Id.	Id.	Martinengo	B	10	1
Id.	Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Id.	Mornico	B	5	9
Id.	Id.	Pumanengo	B	9	9
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Id.	Id.	Spirano	B	1	—
Id.	Id.	Treviglio	B	2	—
Id.	Id.	Urgnano	B	5	—
Id.	Id.	Verdellino	B	—	4
Id.	Id.	Zanica	B	1	2
Bologna	Bologna	Argelato	B	—	2
Id.	Id.	Borgo Panigal.	B	—	1
Brescia	Breno	Ceto	B	3	—
Id.	Id.	Cimbergo	B	1	—
Id.	Id.	Pian Camuno	B	—	1
Id.	Brescia	Bedizzolo	B	1	2
Id.	Id	Calvagese	B	—	2
Brescia	Brescia	Castenedolo	B	13	—
Id.	Id.	Gard. Val. Tr.	B	2	—
Id.	Id.	Lonato	B	—	3
Id.	Id.	Moniga	B	—	2
Id.	Id.	Ome	B	2	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	1	6
Id.	Id.	Rodengo	B	1	—
Id.	Id.	Saiano	B	—	4
Id.	Id.	Travagliato	B	1	2
Id.	Id.	Trezzano	B	3	—
Id.	Id.	Zone	B	—	4
Id.	Chiari	Castrezzato	B	—	5
Id.	Id.	Chiari	B	3	—
Id.	Id.	Erbusco	B	7	3
Id.	Id.	Orzinuovi	B	5	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	4	2
Id.	Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Salò	Belprato	B	—	4
Id.	Id.	Degagna	B	—	6
Id.	Id.	Ono Degno	B	1	—
Id.	Verolanuova	Fiesse	B	1	—
Id.	Id.	Gambara	B	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Delia	B	4	—
Id.	Id.	Id.	S	6	—
Id.	Id.	Sommatino	B	—	2
Id.	Piazza Armer.	Castrogiovanni	B	5	—
Caserta	Gaeta	Fondi	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Borgia	B	1	—
Id.	Cotrone	Cirò	B	—	2
Id.	Id.	Cotrone	B	3	2
Id.	Id.	Isola di C. R.	B	3	1
Id.	Id.	Rocca di Neto	B	1	1
Chieti	Chieti	Casacandit.	B	7	—
Id.	Id.	Guardiagrele	B	65	—
Id.	Id.	Id.	O	11	—
Id.	Id.	Id.	S	9	—
Id.	Id.	Pennapiedim.	B	3	—
Id.	Id.	Turrivalign.	B	1	—
Id.	Lanciano	Casoli	B	2	—
Id.	Id.	Lanciano	B	12	—
Id.	Id.	Lettopalena	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	43	—
Id.	Id.	Ortona	B	4	—
Id.	Id.	Palombaro	B	1	—
Como	Como	Albate	B	3	2
Id.	Id.	Colico	B	1	4
Id.	Id.	Como	B	2	—
Id.	Id.	Cremia	B	6	1
Id.	Id.	Domaso	B	2	—
Id.	Id.	Gaggino	B	3	1
Id.	Id.	Garzeno	B	4	7
Id.	Id.	Gera	B	9	—
Id.	Id.	Germasino	B	—	6
Id.	Id.	Gottro	B	1	1
Id.	Id.	Gravedona	B	4	—
Id.	Id.	Inverigo	B	3	2
Id.	Id.	Laino	B	3	—
Id.	Id.	Lanzo d'Intel.	B	1	2
Id.	Id.	Livo	B	2	—
Id.	Id.	Lucino	B	1	1
Id.	Id.	Musso	B	1	4
Id.	Id.	Nesso	B	4	4
Id.	Id.	Olgiate Comas.	B	2	—
Id.	Id.	Ossuccio	B	1	3
Id.	Id.	Porlezza	B	2	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica				
Como	Como	S. Fedele	B	7	—
Id.	Id.	S. Fermo	B	2	—
Id.	Id.	S. Siro	B	1	—
Id.	Id.	S. Abbondio	B	3	—
Id.	Id.	Senna Comasc.	B	1	—
Id.	Id.	Sorico	B	1	—
Id.	Id.	Stazzana	B	2	8
Id.	Id.	Traversa	B	2	—
Id.	Id.	Trezzone	B	1	—
Id.	Id.	Urio	B	2	—
Id.	Lecco	Annone di Br.	B	1	3
Id.	Id.	Barzago	B	1	1
Id.	Id.	Brianzola	B	1	2
Id.	Id.	Brivio	B	1	—
Id.	Id.	Caglio	B	1	—
Id.	Id.	Castelmarte	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	19	—
Id.	Id.	Cesana di Br.	B	2	—
Id.	Id.	Ello	B	5	—
Id.	Id.	Galbiate	B	5	—
Id.	Id.	Garbagnate	B	1	—
Id.	Id.	Garlate	B	6	—
Id.	Id.	Imberido	B	2	—
Id.	Id.	Imbersago	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	4	—
Id.	Id.	Merate	B	2	—
Id.	Id.	Mondonico	B	2	—
Id.	Id.	Oggionno	B	9	2
Id.	Id.	Osnago	B	4	—
Id.	Id.	Paderno d'Ad.	B	1	—
Id.	Id.	Pescate	B	2	—
Id.	Id.	Robbiate	B	4	—
Id.	Id.	Sabbioncello	B	4	—
Id.	Id.	Sirone	B	3	—
Id.	Id.	Verderio Inf.	B	6	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	9	—
Id.	Id.	Villa Vergano	B	—	2
Id.	Varese	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	4	—
Id.	Id.	Cassano Valc.	B	14	—
Id.	Id.	Cavona	B	3	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	11	—
Id.	Id.	Duno	B	2	—
Id.	Id.	Ispra	B	—	2
Id.	Id.	Laveno	B	2	—
Id.	Id.	Mombello L.M.	B	6	—
Id.	Id.	Trevisago	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano Jonio	B	1	—
Id.	Cosenza	Mongrassano	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	3	1
Id.	Id.	Drizzona	B	—	1
Id.	Id.	Gussola	B	—	2
Id.	Id.	Rivarolo d. Re	B	—	1
Id.	Id.	S. Mart. del L.	B	2	1
Id.	Id.	Scandol. Rav.	B	1	—
Id.	Crema	Agnadello	B	1	—
Id.	Id.	Capralba	B	3	—
Id.	Id.	Casaletto Cor.	B	2	—
Id.	Id.	Casaletto Vap.	B	1	—
Id.	Id.	Castelgabbiano	B	7	—
Id.	Id.	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	S. Bernardino	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria d. Cr.	B	1	1
Id.	Id.	Soncino	B	—	7
Id.	Cremona	Bonemerse	B	1	—
	Segue Afta epizootica				
Cremona	Cremona	Bordolano	B	2	—
Id.	Id.	Cappella Cant.	B	4	—
Id.	Id.	Carpan. Dos.	B	1	—
Id.	Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Id.	Castelvisconti	B	2	—
Id.	Id.	Cella Dati	B	1	—
Id.	Id.	Cremona	B	2	—
Id.	Id.	Gadesco	B	1	1
Id.	Id.	Gerre de' Capi	B	1	—
Id.	Id.	Grontardo	B	6	1
Id.	Id.	Grumello	B	2	—
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	—	1
Id.	Id.	Malagnino	B	1	—
Id.	Id.	Motta Baluffi	B	1	1
Id.	Id.	Ossolaro	B	3	—
Id.	Id.	Pessina Crem.	B	—	2
Id.	Id.	Pizzighettone	B	5	—
Id.	Id.	S. Danie. R. P	B	3	—
Id.	Id.	Soresina	B	4	—
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	1	—
Id.	Id.	Tredossi	B	2	—
Cuneo	Alba	Montà	B	—	
Id.	Cuneo	Borgo S. Dal.	B	—	1
Id.	Id.	Vinadio	B	—	1
Id.	Mondovì	Farigliano	B	—	4
Ferrara	Cento	Cento	B	6	3
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	5	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	6	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	4	1
Id.	Comacchio	Lagosanto	B	1	—
Id.	Id.	Massafiscaglia	B	4	—
Id.	Id.	Mesola	B	2	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	5	—
Id.	Id.	Bondeno	B	6	—
Id.	Id.	Copparo	B	2	—
Id.	Id.	Ferrara	B	3	2
Id.	Id.	Portomaggiore	B	4	—
Id.	Id.	Vigarano	B	5	—
Firenze	Firenze	Bagno a Rip.	B	1	—
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	2	3
Id.	Id	Casellina e T.	B	2	—
Id.	Id.	Firenze	B	3	1
Id.	Id.	Greve	B	1	1
Id.	Id.	Montaione	B	2	—
Id.	Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Id.	Rignano sull'A.	B	1	1
Id.	Id.	S. Casc. Val P.	B	1	—
Id.	Id.	Scarperia	B	—	1
Id.	Id.	Veglia	B	—	4
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Foggia	Bovina	Ascoli Satriano	BS	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	BO	4	—
Id.	Id.	Foggia	B	2	—
Id.	Id.	Manfredonia	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. Ang.	B	2	—
Id.	Id.	Vieste	BCp	4	1
Id.	S. Severo	Rignano Garg.	B	2	—
Id.	Id.	Sannicandro G.	BS	13	10
Forlì	Cesena	Cesena	B	16	2
Id.	Id.	Cesenatico	B	14	—
Id.	Id.	Gatteo	B	3	—
Id.	Id.	Longiano	B	2	—
Id.	Id.	Mercato Sarac.	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	7	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	3	—
Id.	Id.	Forlì	B	20	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Forlì	Forlì	Forlimpopoli	B	19	1
Id.	Id.	Predappio	B	—	1
Id.	Rimini	Rimini	B	20	—
Id.	Id.	S Giovanni	B	1	—
Id.	Id.	Scorticata	B	1	—
Id.	Rocca S. Casc.	Bagno di Rom.	B	4	—
Id.	Id.	Dovadola	B	1	—
Id.	Id.	S. Sofia	B	2	—
Friuli	Pordemone	Vivaro	B	—	1
Id.	Udine	Cammino di C.	B	2	2
Id.	Id.	Cordovado	B	3	1
Id.	Id.	Pocenia	B	4	—
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	1	2
Genova	Albenga	Bardineto	B	4	—
Id.	Id.	Calizzano	B	—	4
Id.	Genova	Campomorone	B	—	2
Id.	Id.	Genova	B	3	—
Id.	Id.	Gorreto	B	1	—
Id.	Id.	Quarto d. Mille	B	2	—
Id.	Id.	Uscio	B	1	—
Id.	Savona	Albissola	B	1	—
Id.	Id.	Savona	B	2	—
Grosseto	Grosseto	Castigl. d. P.	B	1	1
Id.	Id.	Follonica	B	2	1
Id.	Id.	Gavorrano	B	2	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	7	—
Id.	Id.	Id	S	3	—
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	1	—
Imperia	Imperia	Aurigo	B	3	—
Id.	Id.	Chiusavecchia	B	9	—
Id.	Id.	Diano Marina	B	1	—
Id.	Id.	Imperia	B	4	—
Id.	Id.	Rezzo	B	6	—
Id.	Id.	Ville S. Pietro	B	10	—
Lecce	Brindisi	Brindisi	B	1	—
Id.	Id.	Torre S. Sus.	B	1	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	14	—
Id.	Id.	Livorno	B	7	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Rosignano	B	5	—
Id.	Piombino	Bibbona	B	2	—
Id.	Id.	Castagn. Card.	B	2	—
Id.	Id.	Cecina	B	3	4
Id.	Id.	Piombino	B	7	1
Id.	Id.	Suvereto	B	8	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Lucca	Lucca	Buggiano	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Monsummano	B	2	—
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	—	1
Id.	Id.	Uzzano	B	1	—
Macerata	Camerino	Castelraimondo	B	1	—
Id.	Macerata	Apiro	B	—	2
Id.	Id.	Esanatoglia	B	1	—
Id.	Id.	S Severino M.	B	3	1
Id.	Id.	Tolentino	B	—	1
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	1	3
Id.	Id.	Bigarello	B	—	1
Id.	Id.	Borgofranco	B	2	1
Id.	Id.	Bozzolo	B	—	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	1	1
Mantova	Mantova	Castellucchio	B	1	—
Id.	Id.	Curtatone	B	2	7
Id.	Id.	Doselo	B	—	1
Id.	Id.	Gazoldo	B	2	—
Id.	Id.	Goito	B	2	1
Id.	Id.	Gonzaga	B	3	—
Id.	Id.	Mantova	B	—	2
Id.	Id.	Marcaria	B	7	1
Id.	Id.	Mariana	B	2	—
Id.	Id.	Moglia	B	1	—
Id.	Id.	Motteggiana	B	1	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	3	—
Id.	Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Id.	Revere	B	2	—
Id.	Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	Id.	Roncoferraro	B	—	2
Id.	Id.	Roverbella	B	2	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	3	1
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	—
Id.	Id.	S Giorgio	B	4	1
Id.	Id.	Sermide	B	—	1
Id.	Id.	Serravalle	B	1	—
Id.	Id.	Sustinente	B	—	1
Id.	Id.	Suzzara	B	3	2
Id.	Id.	Viadana	B	2	1
Id.	Id.	Villa Poma	B	—	1
Id.	Id.	Virgilio	B	3	3
Id.	Id.	Volta Mantov	B	—	1
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	1	—
Id.	Id.	Licciana	B	5	—
Id.	Id.	Id.	S	—	2
Id	Id.	Massa	B	1	—
Id.	Pontremoli	Bagnone	B	2	—
Id.	Id.	Pontremoli	B	2	5
Messina	Castroreale	Malvagna	B	4	—
Id.	Id.	Moio Alcantara	B	2	—
Id.	Mistretta	Caronia	B	3	—
Id.	Id.	Mistretta	B	3	2
Id.	Id.	Motta d'Aff.	B	2	1
Id.	Id.	Pettineo	B	1	—
Id.	Id.	S. Fratello	B	2	—
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	2
Id.	Id.	Bareggio	B	2	5
Id.	Id.	Castano Primo	B	—	3
Id.	Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Id.	Ozzero	B	1	1
Id.	Gallarate	Albizzate	B	—	1
Id.	Id.	Cavaria	B	—	1
Id.	Id	Cornaredo	B	1	2
Id.	Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Id	Lainate	B	—	1
Id.	Id.	Pogliano	B	—	3
Id.	Id.	Pregnana	B	—	3
Id.	Id.	Saronno	B	1	2
Id.	Id.	Vanzago	B	3	3
Id.	Lodi	Abbadia Cerr.	B	1	1
Id.	Id.	Cernusco sul N.	B	—	2
Id.	Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Id.	Corsico	B	—	1
Id.	Id.	Guardamiglio	B	—	1
Id.	Id.	Livraga	B	—	1
Id	Id	Lodi	B	2	1
Id.	Id.	Lodivecchio	B	1	1
Id.	Id	Magnago	B	—	2
Id.	Id.	Maleo	B	1	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Milano	Lodi	Massalengo	B	2	1
Id.	Id.	Meleti	B	—	2
Id.	Id.	Osped. Lodig.	B	—	1
Id.	Id.	S. Ang. Lodig.	B	1	2
Id.	Id.	S. Stef. Lodig.	B	—	1
Id.	Id.	Senna Lodig.	B	—	1
Id.	Id.	Turano	B	1	1
Id.	Id.	Villanova Sill.	B	1	1
Id.	Id.	Zorlesco	B	—	1
Id.	Milano	Gessate	B	—	1
Id.	Id.	Grezzago	B	—	1
Id.	Id.	Liscate	B	—	2
Id.	Id.	Melzo	B	2	1
Id.	Id.	Milano	B	6	6
Id.	Id.	Pero	B	1	3
Id.	Id.	Rodano	B	1	1
Id.	Id.	Settala	B	1	1
Id.	Id.	Trezzano sul N.	B	1	1
Id.	Id	Trezzo s. Adda	B	—	2
Id.	Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Monza	Motta Visconti	B	—	1
Id.	Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id	Cavezzo	B	1	2
Id.	Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Finale Emilia	B	6	1
Id.	Id.	Mirandola	B	1	1
Id.	Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	1	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	3	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	3	—
Id.	Id.	Bomporto	B	4	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	7	—
Id.	Id.	Carpi	B	14	2
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	2	1
Id.	Id.	Guiglia	B	12	—
Id.	Id.	Maranello	B	7	1
Id.	Id.	Modena	B	5	—
Id.	Id.	Nonantola	B	6	—
Id.	Id.	Novi di Mod.	B	2	—
Id.	Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	6	1
Id.	Id.	Savignano	B	9	2
Id.	Id.	Soliera	B	6	—
Id.	Id.	Vignola	B	2	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	8	2
Napoli	Castellamm.	Gragnano	B	1	—
Id.	Id.	Massalubrense	B	2	—
Novara	Biella	Candelo	B	6	4
Id.	Id.	Mongrando	B	—	1
Id.	Domodossola	Domodossola	B	1	1
Id.	Id.	Mozzio	B	1	—
Id.	Id.	Viceno	B	—	1
Id.	Novara	Borgomanero	B	6	—
Id.	Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Id.	Cerano	B	—	2
Id.	Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	—	2
Id.	Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Id.	Romagnano	B	—	1
Id.	Id.	Tornaco	B	—	1
Id.	Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Vercelli	Bianzè	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Vercelli	Buronzo	B	—	1
Id.	Id.	Caresana	B	1	—
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	—	2
Id.	Id.	S. Germano V.	B	1	—
Id.	Id.	Santhià	B	2	—
Id.	Id.	Vercelli	B	1	—
Id.	Id.	Villarboit	B	—	3
Padova	Padova	Arre	B	1	1
Id.	Id.	Bovolenta	B	—	1
Id.	Id.	Carrara S. Gi	B	3	—
Id.	Id.	Casal Ser Ugo	B	2	—
Id.	Id.	Cervarese S. (	B	4	—
Id.	Id.	Gazzo	B	1	1
Id.	Id.	Grantorto	B	—	2
Id.	Id.	Legnaro	B	1	1
Id.	Id.	Montagnana	B	1	—
Id.	Id.	Piazzola	B	2	—
Id.	Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino	B	—	3
Id.	Id.	Teolo	B	—	2
Id.	Id.	Tombolo	B	3	—
Id.	Id.	Villafranca	B	—	2
Palermo	Cefalù	Collesano	B	—	2
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id	Palermo	Ciminna	Cp	2	—
Id.	Id.	Palermo	B	56	3
Id.	Id.	Id.	Cp	71	—
Id.	Termini	Termini	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S Donn	B	4	1
Id.	Id.	Busseto	B	4	4
Id.	Id.	Fontanellato	B	3	1
Id.	Id.	Fontevivo	B	1	—
Id.	Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Id.	Noceto	B	1	3
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	3
Id.	Id.	S. Secondo	B	4	3
Id.	Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Id.	Varano	B	—	1
Id.	Id.	Zibello	B	1	1
Id.	Parma	Colorno	B	1	2
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	1	—
Id.	Id.	Felino	B	1	—
Id.	Id.	Fornovo Taro	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	—	1
Id.	Id.	Mezzani	B	—	2
Id.	Id.	Sala Baganza	B	—	1
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	2	2
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	7
Id.	Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Id.	Vigatto	B	2	—
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	—	2
Id.	Id.	Confienza	B	4	—
Id.	Id.	Gropello	B	—	1
Id.	Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Id.	Vigevano	B	5	1
Id.	Id.	Zeme	B	—	2
Id.	Pavia	Alagna	B	1	—
Id.	Id.	Battuda	B	2	—
Id.	Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Id.	Carbonara	B	1	—
Id.	Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Id.	Corteolona	B	1	1
Id.	Id.	Costa de' Nob.	B	3	2
Id.	Id.	Cura Carpign.	B	—	1
Id.	Id.	Filighera	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Pavia	Pavia	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Miradolo	B	6	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	2
Id.	Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	Torre de' Negr.	B	1	—
Id.	Id.	Vistarino	B	—	1
Id.	Id.	Zinasco	B	2	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	1	2
Id.	Id.	Casei Gerola	B	1	3
Id.	Id.	Cervesina	B	—	1
Id.	Id.	Montecalvo	B	—	1
Id.	Id.	Rocca Susella	B	—	1
Id.	Id.	Rovescala	B	—	1
Id.	Id.	S. Cipriano	B	1	—
Id.	Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Id.	Verrua Sicc.	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Foligno	Nocera Umbra	B	2	—
Id.	Orvieto	Orvieto	B	1	—
Id.	Perugia	Castigl. d. Lago	B	5	1
Id.	Id.	Città di Cast.	B	3	—
Id.	Id.	Deruta	B	5	—
Id.	Id.	Panicale	B	3	—
Id.	Id.	Perugia	B	8	8
Id.	Id.	Umbertide	B	6	7
Pes. e Urbino	Pesaro	Fano	B	1	—
Id.	Id.	Firenz. di Foc.	B	—	1
Id.	Id.	Ginestreto	B	1	—
Id.	Id.	Mombaroccio	B	1	—
Id.	Id.	Montemaggiore	B	1	2
Id.	Id.	Novilara	B	2	1
Id.	Id.	Pesaro	B	3	2
Id.	Id.	S. Agata Lizz	B	1	—
Id.	Urbino	Cagli	B	2	—
Id.	Id.	Colbordolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Ippolito	B	2	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	1	—
Id.	Id.	Urbino	B	5	1
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	2	1
Id.	Id.	Alseno	B	1	1
Id.	Id.	Besenzone	B	2	3
Id.	Id.	Cadeo	B	5	—
Id.	Id.	Caorso	B	4	—
Id.	Id.	Castell'Arq.	B	4	1
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	6	8
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	3	1
Id.	Id.	Gossolengo	B	2	—
Id.	Id.	Monticelli	B	2	1
Id.	Id.	Piacenza	B	5	4
Id.	Id.	Podenzano	B	2	1
Id.	Id.	Ponte dell'Olio	B	1	1
Id.	Id.	Pontenure	B	2	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	3	—
Id.	Id.	Rottofreno	B	—	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	—	1
Id.	Id.	Travo	B	1	—
Id.	Id.	Vigolzone	B	3	—
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	7	1
Id.	Id.	Calcinaia	B	5	1
Id.	Id.	Capannoli	B	3	—
Id.	Id.	Crespina	B	—	1
Pisa	Pisa	Laiatico	B	1	—
Id.	Id.	Lari	B	6	1
Id.	Id.	Orciano Pisano	B	2	—
Id.	Id.	Pisa	B	2	—
Id.	Id.	Ponsacco	B	1	1
Id.	Id.	Pontedera	B	4	2
Id.	Id.	Vecchiano	B	1	—
Id.	Id.	Vicopisano	B	1	—
Id.	S. Miniato	Castelf. Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Palaia	B	—	1
Id.	Id.	Peccioli	B	—	4
Id.	Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria Monte	B	2	—
Id.	Volterra	Montecatini	B	1	—
Id.	Id.	Volterra	B	1	1
Pola	Pola	Pola	B	2	—
Potenza	Lagonegro	Lagonegro	B	1	—
Id.	Melfi	Melfi	B	—	1
Id.	Id.	Id.	Cp	—	2
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	4	—
Id.	Id.	Faenza	B	5	2
Id.	Id.	Riolo Bagni	B	3	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	1
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	7	1
Id.	Id.	S. Ag. sul San.	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	7	1
Id.	Id.	Ravenna	B	18	4
Id.	Id.	Russi	B	1	2
Reggio Calabr.	Gerace Marina	Bova Marina	O	1	—
Id.	Id.	Bruzzano	O		1
Id.	Reggio Calab.	Bagaladi	B	3	—
Id.	Id.	Montebello	B	2	—
Id.	Id.	Motta S. Giov.	B	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Casteln. Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	—	2
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	—	2
Id.	Id.	Rubiera	B	—	1
Id.	Id.	S. Mart. in Rio	B	1	—
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	—	1
Id.	Id.	Vezzano Crost.	B	—	3
Id.	Id.	Viano	B	—	2
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Frosinone	Guarcino	B	—	1
Id.	Rieti	Orvinio	B	—	1
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Campagnano	B	—	1
Id.	Id.	Castelgandolfo	B	—	1
Id.	Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Id.	Cicliano	B	1	—
Id.	Id.	Grottaferrata	B	1	—
Id.	Id.	Palombara	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	1	3
Id.	Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Viterbo	Bagnoregio	B	—	1
Id.	Id.	Grotte di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—
Rovigo	Adria	Ariano Poles.	B	2	—
Id.	Id.	Loreo	B	2	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	4	—
Id.	Id.	Taglio di Po	B	—	1
Id.	Rovigo	Bergantino	B	2	2
Id.	Id.	Canaro	B	2	—
Id.	Id.	Casteln. Bar.	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rovigo	Rovigo	Ceneselli	B	1	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	3	—
Id.	Id.	Giacc. con B.	B	2	—
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	2	—
Id.	Id.	Rovigo	B	—	1
Id.	Id.	Salara	B	4	—
Id.	Id.	Salvaterra	B	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	2	—
Id.	Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Roscigno	O	2	—
Id.	Sala Consilina	S. Rufo	O	1	—
Id.	Id.	Sassano	B	5	—
Id.	Id.	Teggiano	B	4	—
Id.	Salerno	Cava dei Tirr.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. R.	S	1	—
Id.	Id.	Nocera Super.	B	1	—
Id.	Id.	Olevano sul T.	O	2	—
Id.	Id.	Pontecagnano	B	—	1
Siena	Montepulciano	Chiusi	B	1	—
Id.	Id.	S. Casc. Bagni	B	—	1
Id.	Id.	Sinalunga	B	2	1
Id.	Siena	Asciano	B	1	—
Id.	Id.	Chiusdino	B	4	1
Id.	Id.	Gaiole in Ch.	B	—	1
Id.	Id.	Monteriggioni	B	3	1
Id.	Id.	Poggibonsi	B	4	2
Siracusa	Siracusa	Siracusa	B	8	2
Id.	Id.	Id.	Cp O	1	5
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Sondrio	Sondrio	Albaredo	B	2	—
Id.	Id.	Andalo	B	2	—
Id.	Id.	Berbenno	B	1	—
Id.	Id.	Civo	B	2	—
Id.	Id.	Grosio	B	4	—
Id.	Id.	Morbegno	B	2	—
Id.	Id.	Novate	B	3	—
Id.	Id.	Prata Camport.	B	3	1
Id.	Id.	Samoleo	B	2	—
Id.	Id.	Sondalo	B	3	—
Spezia	Spezia	Sarzana	B	—	3
Taranto	Taranto	Taranto	B	1	—
Teramo	Penne	Castellamm. A.	B	2	—
Id.	Id.	Penne	B	13	—
Id.	Teramo	Atri	B	1	—
Id.	Id.	Bellante	B	—	1
Id.	Id.	Città S. Angelo	B	1	—
Id.	Id.	Civit. d. Tronto	B	4	—
Id.	Id.	Mutignano	B	2	—
Torino	Ivrea	Azeglio	B	2	—
Id.	Id.	Burolo	B	3	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Id.	Montalto Dora	B	1	—
Id.	Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Id.	Prascorsano	B	—	1
Id.	Id.	Quagliuzzo	B	1	—
Id.	Id.	Ronco Canav.	B	1	—
Id.	Id.	Salto	B	—	1
Id.	Id.	Trausella	B	—	2
Id.	Pinerolo	Inverso Pin.	B	2	—
Id.	Id.	Villar Perosa	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Id.	Coazze	B	11	—
Id.	Id.	Giaveno	B	3	3
Id.	Id.	Valgioie	B	1	—
Torino	Torino	Balangero	B	1	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	7	—
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Id.	Ceres	B	2	—
Id.	Id.	Coassolo Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Montalto Tor.	B	2	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	1	—
Id.	Id.	Piazzo	B	2	—
Id.	Id.	Rivoli	B	2	—
Id.	Id.	Rosta	B	—	3
Id.	Id.	S. Raffaele	B	—	1
Id.	Id.	Torino	B	2	2
Id.	Id.	Verrua Savoia	B	1	1
Trapani	Trapani	Trapani	B	1	1
Trento	Bolzano	Appiano	B	—	10
Id.	Id.	Barbiano	B	1	—
Id.	Id.	Bolzano	B	—	1C
Id.	Id.	Fiè	B	—	4
Id.	Id.	Funès	B	—	1
Id.	Id.	Meltina	B	—	1
Id.	Id.	Nova Ponente	B	—	2
Id.	Id.	Renon	B	1	23
Id.	Id.	Terlano	B	—	4
Id.	Id.	Tires	B	—	2
Id.	Id.	Vanga	B	1	8
Id.	Borgo	Borgo	B	1	—
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	1	3
Id.	Id.	Ora	B	2	3
Id.	Id.	Panchià	B	1	—
Id.	Id.	Termeno	B	—	2
Id.	Cles	Brez	B	6	—
Id.	Id.	Castelfondo	B	1	—
Id.	Id.	Cavareno	B	—	2
Id.	Id.	Coredo	B	—	1
Id.	Id.	Fondo	B	2	—
Id.	Id.	Revò	B	—	2
Id.	Id.	Trés	B	1	—
Id.	Merano	Castelbello	B	1	—
Id.	Id.	Cermes	B	—	1
Id.	Id.	Laces	B	3	1
Id.	Id.	Parcines	B	3	—
Id.	Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	Id.	Scena	B	—	1
Id.	Riva	Riva	B	3	2
Id.	Id.	Romarzolo	B	—	1
Id.	Rovereto	Aldeno	B	1	—
Id.	Id.	Brentonico	B	10	5
Id.	Id.	Garniga	B	—	1
Id.	Id.	Marco	B	1	—
Id.	Id.	Mori	B	6	3
Id.	Id.	Pannone	B	1	6
Id.	Id.	Pomarolo	B	8	4
Id.	Tione	Castello	B	1	—
Id.	Trento	Civezzano	B	1	—
Id.	Id.	Lasino	B	2	3
Id.	Id.	Mattarello	B	1	—
Id.	Id.	Mezzocorona	B	—	1
Id.	Id.	Romagnano	B	1	5
Treviso	Treviso	Casale sul Sile	B	—	1
Id.	Id.	Casier	B	1	—
Id.	Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Id.	Paese	B	—	1
Id.	Id.	Pederobba	B	—	1
Id.	Id.	Resana	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Treviso	Treviso	Roncade	S	—	1
Id.	Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Id.	Id.	Vidor	B	—	1
Id.	Id.	Villorba	B	—	1
Venezia	Venezia	Annone Veneto	B	—	1
Id.	Id.	Cavazuccher.	B	—	2
Id.	Id.	Cinto Caom.	B	—	2
Id.	Id.	Concordia S.	B	1	—
Id.	Id.	Fossalta di P.	B	1	—
Id.	Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Id.	Mira	B	1	—
Id.	Id.	Pianiga	B	3	—
Id.	Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	1	—
Id.	Id.	S. Mich. Quarto	B	1	—
Id.	Id.	Teglio Veneto	B	1	2
Id.	Id.	Vigonovo	B	1	—
Verona	Verona	Albaredo d'Ad.	B	—	1
Id.	Id.	Buttapietra	B	3	2
Id.	Id.	Caldiero	B	—	3
Id.	Id.	Caprino	B	1	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	2	1
Id.	Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Id.	Cerro	B	1	—
Id.	Id.	Cologna	B	1	1
Id.	Id.	Gazzo	B	1	2
Id.	Id.	Legnago	B	—	2
Id.	Id.	Mizzole	B	—	1
Id.	Id.	Nogara	B	—	1
Id.	Id.	Parona	B	1	—
Id.	Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	Id.	Povegliano	B	—	3
Id.	Id.	Rivoli	B	—	2
Id.	Id.	Sanguinetto	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	—	2
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Id.	Id.	Valeggio	B	3	—
Id.	Id.	Velo Veronese	B	1	2
Id.	Id.	Verona	B	1	—
Id.	Id.	Vigasio	B	3	—
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Id.	Zevio	B	1	1
Vicenza	Vicenza	Altavilla	B	—	3
Id.	Id.	Arcugnano	B	—	1
Id.	Id.	Arzignano	B	—	2
Id.	Id.	Bassano	B	6	2
Id.	Id.	Bolzano Vicent.	B	3	1
Id.	Id.	Campiglia	B	—	2
Id.	Id.	Castegnero	B	3	—
Id.	Id.	Castelgomberto	B	—	1
Id.	Id.	Cornedo	B	4	7
Id.	Id.	Grumolo	B	6	5
Id.	Id.	Longare	B	3	7
Id.	Id.	Lonigo	B	4	3
Id.	Id.	Marostica	B	—	2
Id.	Id.	Montebello	B	—	3
Id.	Id.	Montegalda	B	3	3
Id.	Id.	Montegaldella	B	5	—
Id.	Id.	Mossano	B	6	1
Id.	Id.	Nanto	B	3	1
Id.	Id.	Nove	B	—	1
Id.	Id.	Rosà	B	—	2
Id.	Id.	Sandrigo	B	1	—
Id.	Id.	Sarego	B	—	3
Id.	Id.	Schio	B	—	2
Vicenza	Vicenza	Solagna	B	—	2
Id.	Id.	Sossano	B	—	2
Id.	Id.	Tezze	B	4	—
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	2	—
Id.	Id.	Trissino	B	—	1
Id.	Id.	Vicenza	B	9	8
				2201	970

Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Id.	Cortona	S	4	4
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata d. Tr.	S	3	1
Id.	Fermo	Falerone	S	3	—
Benevento	Benevento	Buonalbergo	S	—	2
Catanzaro	Cotrone	Petilia Polic.	S	—	2
Cosenza	Cosenza	Disignano	S	5	—
Foggia	S. Severo	Serracapriola	S	1	—
Livorno	Piombino	Cecina	S	2	—
Massa e Carr.	Pontremoli	Villafranca	S	1	—
Modena	Modena	Modena	S	1	—
Id.	Id.	Novi di Mod.	S	—	1
Id.	Id.	Prignano	S	—	1
Palermo	Cefalù	Collesano	S	—	4
Id.	Palermo	Palermo	S	1	6
Id.	Termini	Caltavuturo	S	—	1
Id.	Id.	Termini	S	1	—
Parma	Borgotaro	Compiano	S	—	1
Id.	Parma	Sala Baganza	S	—	1
Id.	Id.	S. Pancrazio	S	1	—
Perugia	Foligno	Spello	S	—	1
Potenza	Lagonegro	S. Arcangelo	S	1	—
Id.	Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Id.	Salandra	S	1	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Lavello	S	—	2
Id.	Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Id.	Laurenzana	S	1	—
Roma	Rieti	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Roma	S	2	—
Salerno	Campagna	Romagn. al M.	S	—	2
Id.	Id.	Serre	S	2	—
Id.	Sala Consilina	Teggiano	S	1	—
Teramo	Penne	Alanno	S	4	—
Id.	Teramo	Atri	S	1	—
Id.	Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Id.	Bolzano	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	3	7
Verona	Verona	Verona	S	—	1
				44	41

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Genova	Genova	Crocefieschi	E	1	—
Novara	Novara	Borgomanero	E	—	1
Pavia	Pavia	Pavia	E	2	—
Id.	Voghera	Rea	E	2	—
Pisa	Pisa	Pisa	E	1	—
				6	1

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Avellino	Ariano di P.	S. Sossio Bar.	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	1	1
Id.	Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	3	—
Id.	Id.	Monteforte	E	2	—
Id.	Id.	Montoro Sup.	E	—	1
Bari delle P.	Altamura	Toritto	E	7	1
Id.	Barletta	Minervino	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Niscemi	E	3	—
Id.	Id.	Riesi	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Catania	Nicosia	Assoro	E	1	—
Genova	Chiavari	Moneglia	E	1	—
Girgenti	Bivona	Cianciana	E	1	—
Id.	Girgenti	Ravanusa	E	1	—
Imperia	Imperia	Diano Castello	E	—	1
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	3	16
Massa e Carr.	Massa	Aulla	E	1	—
Napoli	Casoria	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Calvizzano	E	—	1
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Id.	Secondigliano	E	—	1
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	3	1
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Id.	S. Anastasia	E	—	1
Palermo	Palermo	Carini	E	—	1
Id.	Id.	Palermo	E	219	13
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Salerno	Campagna	Eboli	E	1	1
Id.	Salerno	Angri	E	1	1
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	1
Id.	Id.	S. Valent. T.	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	2	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	9	—
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	2	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	—	2
				283	43

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Barbara	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Selargius	Cn	—	1
Como	Como	Bellagio	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	Cn	—	1
Id.	Id.	Figline Vald.	Cn	—	1
Id.	Id.	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Volturara	Cn	1	—
Girgenti	Sciacca	Sciacca	Cn	—	1
Lucca	Lucca	Barga	Cn	—	1
Modena	Modena	Nonantola	Cn	—	1
Id.	Id.	Prignano	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Pomigliano	Cn	—	1
Id.	Id.	Secondigliano	Cn	—	1
Id.	Castellammare	Massalubrense	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cercola	Cn	—	2
Id.	Id.	Napoli	Cn	3	3
Id.	Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Id.	Resina	Cn	—	4
Id.	Id.	Torre del Gr.	Cn	—	3

Segue *Rabbia.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	12	3
Id.	Termini	Valledolmo	E	1	—
Pesaro e Urb.	Urbino	Colbordolo	Cn	—	1
Siracusa	Modica	Ragusa	B	—	1
Id.	Id.	Spaccaforno	E	—	1
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	—	1
Id.	Id.	Martina Fr.	Cn	—	1
				17	35

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Collepietro	O	1	—
Id.	Id.	Prata d'Ansid.	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	Id.	Tornimparte	O	—	1
Id.	Avezzano	Carsoli	O	2	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Id.	Gioia dei Marsi	O	1	—
Id.	Id.	Ortona de' M.	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	2	—
Id.	Sulmona	Roccacasale	O	—	1
Avellino	Ariano di P.	Accadia	O	1	—
Bari delle P.	Barletta	Minervino	E	1	—
Campobasso	Larino	Larino	O	—	1
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	S. Severo	Castelnuovo	O	—	1
Id.	Id.	S. Paolo di C.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—
Macerata	Camerino	Castelsantang.	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	E	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Trento	Bolzano	Castelrotto	E	—	1
				31	5

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Montefalcione	Cp	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Castrogiovanni	Cp	3	—
Id.	Id.	Piazza Armer.	O	7	—
Id.	Id.	Valguarnera	O	1	—
Foggia	S. Severo	Pietramontec.	O	2	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Roma	Marcellina	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	S. Polo d. Cav.	O	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	O	1	—
				20	—

Pleuro-polmonite infettiva delle capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Potenza	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Irsina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	3	—
Id.	Melfi	Palazzo S. G.	Cp	1	—
Id.	Potenza	Albano Lucan.	Cp	1	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	Cp	1	—
Id.	Id.	Tolve	Cp	1	—
Id.	Id.	Trivigno	Cp	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	Cp	1	—
Id.	Sala Consilina	Sicignano	Cp	—	1
				11	1

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Cagnano Amit.	O	1	—
Id.	Id.	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Paganica	O	—	1
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	2	—
Bari delle P.	Altamura	Altamura	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Barletta	Corato	O	1	—
Id.	Id.	Ruvo	O	1	—
Cosenza	Cosenza	Roggiano Grav.	O	1	—
Firenze	Firenze	Pontassieve	O	1	1
Id.	Id.	S. Godenzo	O	1	—
Foggia	S. Severo	Rignano Garg.	O	2	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	6	—
Id.	Id.	Magliano in T.	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Id.	Id.	Sorano	O	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	4	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—
Id.	Id.	Pisa	O	3	—
Id.	Id.	Ponsacco	O	—	1
Id.	Id.	Vicopisano	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Id.	Senise	O	1	—
Id.	Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Melfi	Venosa	O	2	—
Id.	Potenza	Banzi	O	—	1
Id.	Id.	Tramutola	O	1	—
Id.	Id.	Trivigno	O	4	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Frosinone	Prossedi	O	1	—
Id.	Id.	Trevi nel Lazio	O	1	—
Id.	Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Roma	Roma	Mentana	O	1	—
Id.	Id.	Rignano	O	—	1
Id.	Id.	Roma	O	6	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	—	1
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Id.	Id.	Proceno	O	—	1
Salerno	Campagna	Ottati	O	—	1
Id.	Sala Consilina	Monte S. Giac.	O	1	—
				62	9

Colera dei polli.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila degli A.	Avezzano	Pereto	P	2	—
Bari delle P.	Altamura	Gravina	P	—	1
Campobasso	Larino	Lucito	P	1	—
Como	Varese	Bisuschio	P	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	P	—	1
				3	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	16	17	19
Carbonchio sintomatico	6	6	7
Afta epizootica	68	926	3171
Malattie infettive dei suini	19	40	85
Morva	4	5	7
Farcino criptococcico	14	42	326
Rabbia	13	26	52
Rogna	10	29	36
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	11	20
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	2	10	12
Vaiuolo ovino	10	48	71
Colera dei polli	5	5	6

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.